

loro ritenenze, dando questo diritto ai nuovi piloti da grano i quali facevano parte di un'altra corporazione: quanto essi attualmente posseggono qual fondo nella loro cassa, potranno distribuirselo, siccome provvede l'articolo ultimo, a tutto loro esclusivo beneficio, senza farne partecipi i *caravana*.

La Commissione ha poi ravvisato una grandissima differenza tra i facchini chiamati di dogana e quelli chiamati piloti da grano. I primi in sostanza non erano che una compagnia separata che faceva lo stesso servizio del porto franco nella piazza della dogana; oltre la piazza della dogana subentravano i *caravana*; se ne è formata una sola compagnia, perchè sembrava strano che la stessa località fosse divisa fra due compagnie; i facchini di dogana esistono da una ventina di anni, sono sempre stati distinti di diritto, ma in fatti hanno cooperato a tutti i lavori del porto franco, e quindi non sembra giusto escluderli dalla pensione; invece i piloti del grano non hanno mai prestato un servizio analogo, essi facevano parte di un'altra compagnia; e quindi, o non hanno contribuito, cedendo una parte del loro lavoro onde formarsi una cassa di sovvenzione, ed allora non è giusto che lucrino alle spalle degli altri, i quali abbandonavano una parte del loro guadagno; se poi hanno una cassa speciale, se ne divideranno il fondo fra loro, e questo servirà di fondo di pensione. La Commissione quindi persiste nella sua proposta, ravvisando giuste le osservazioni state presentate dai *caravana*.

PRESIDENTE. La nuova redazione proposta dalla Commissione in emendamento del quarto capoverso dell'articolo 8, è la seguente:

« Ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana. I secondi (piloti del grano) non avranno diritto a giubilazione che pel servizio prestato dopo la loro aggregazione alla compagnia dei *caravana*. »

Pongo ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo 8, che rimane così concepita:

« I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelli dei facchini del porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

« Vi saranno pure aggregati gli attuali piloti del grano in numero di 13.

« Ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana.

« I secondi (piloti del grano) non avranno diritto a giubilazione che pel servizio prestato dopo la loro aggregazione alla compagnia dei *caravana*.

« I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

« Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge. »

(La Camera approva.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Sarà provveduto in ordine alle corporazioni abolite in senso degli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844.

« Le disposizioni da farsi per questo fine emaneranno con decreti reali.

« Questi decreti e quelli di cui agli articoli 1, 2 e 5 saranno pubblicati ed inseriti nella raccolta degli atti del Governo. »

LANZA, ministro delle finanze. È bene di riservarsi di verificare questi articoli citati.

PRESIDENTE. Lo metterò ai voti, salvo poi a rettificarlo per quanto concerne l'indicazione degli articoli.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

ANSALDO. Domando la parola.

Abbiamo votato l'articolo 1 che abolisce i privilegi: per conseguenza tutti potranno concorrere ad essere facchini in Genova. (*Si ride*) Ne abbiamo già due mila, e ne abbiamo 600 circa già iscritti, che attendono il favore dell'urna per essere estratti.

Questi hanno già depositato le loro carte regolari, quindi noi avremo un numero assai maggiore di facchini di quello che ora non ne esistano. Non basta: dalle nostre montagne circonvicine certamente discenderanno moltissimi braccianti per cercare lavoro in città; vengano pure, saranno i benvenuti; ma io vorrei sapere dall'onorevole relatore se crede che il municipio di Genova non sia per trovarsi molto imbarazzato, quando avrà una tale quantità di individui da sorvegliare e da contenere. Oltre a ciò è da osservare che i nostri facchini di Genova hanno famiglie da mantenere, fitti cari da pagare, e che una troppo grande concorrenza potrebbe ad essi essere fatale...

PRESIDENTE. Debbo osservare al deputato Ansaldo che egli discorre contro alla disposizione dell'articolo 1 già votato.

ANSALDO. Io domanderò dunque solo se la Commissione aderisce ad una clausola, colla quale, in un dato tempo determinato, per esempio in un mese, si facciano dichiarare i nuovi venuti se intendano proseguire il loro mestiere, se stabiliscano la loro dimora in Genova, o se vanno a cercare lavoro d'estate in Lombardia, se ritornano nella nostra città d'inverno.

Io dico questo per evitare il grave inconveniente che ne avverrebbe se nell'inverno, a cagion d'esempio, si trovassero troppi braccianti a lavorare quasi per nulla, e nella calda stagione no; per cui i nostri debbano in un dato tempo dell'anno trascinare una vita miserabile con poco o niun lavoro.

Risogna farli dichiarare in tempo se vogliono esercitare il mestiere, e dir loro che se lo lasciano, non potranno essere più riammessi a loro beneplacito nell'anno successivo.

RICCI, relatore. Io non ho avuto agio di consultare la Commissione, ma nel mio particolare ritengo che qualunque vincolo, massime nel numero, si oppone allo